

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari

Capo III - Del procedimento in affari tavolari - Sezione VIII - Del reclamo

Art. 130 (Notifica del decreto del tribunale)

Il decreto del tribunale deve essere comunicato d'ufficio al giudice tavolare, che ha pronunciato il decreto impugnato, con la restituzione dei documenti originali e deve essere notificato, a cura dell'ufficio tavolare, a termini degli articoli [122](#) e [123](#).

Note

Il Giudice tavolare, ricevuto il decreto del Tribunale ed il fascicolo, provvede a notificare la decisione sul reclamo ai soggetti indicati dall'art. 123.